



**COMUNE DI CHIESINA
UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA**

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 4 DEL 24/07/2026

OGGETTO:	Manifestazione temporanea “ESTATE CHIESINESE 2026” Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro
-----------------	--

IL SINDACO

VISTO il programma della Manifestazione temporanea “ESTATE CHIESINESE 2026” che si terrà in Piazza Vittorio Emanuele II durante i mesi di luglio e agosto pv;

VALUTATA la necessità di predisporre strumenti contingibili ed urgenti per contrastare l’abbandono incontrollato di contenitori di vetro e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile, volte a migliorare le condizioni di vivibilità della città;

RITENUTO di contrastare l’abbandono dei contenitori in vetro che causano grave incuria e degrado del territorio;

RITENUTO opportuno provvedere in materia al fine di prevenire atti che possano arrecare danni ovvero offesa o molestia alle persone;

VISTO l’articolo 50 del Dlgs n. 267/2000 che consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti anche in relazione alla necessità di disporre interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbane;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTA la Legge n. 689/1981;

ORDINA

Agli esercenti di Pubblici Esercizi operanti sul territorio comunale di fornire esclusivamente le bevande da asporto in contenitori monouso con il divieto di vendita di bevande per asporto in bicchieri o bottiglie di vetro, fino al 31/8/2026.

DISPONE

A) Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 25,00 ad € 500,00 determinata nella misura di € 50,00 con l’obbligo di cessare immediatamente la condotta illecita e di rimuovere con immediatezza ogni conseguenza.

B) La notifica della presente ordinanza:

Alla Segreteria del Comune per la pubblicazione all'Albo pretorio;
Alla Stazione Carabinieri di Ponte Buggianese;
Al Commissariato di Polizia di Stato di Pescia;
Alla Polizia locale.

C) La Polizia Locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al TAR Toscana, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune,
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Chiesina Uzzanese, 24/7/2026 ____.

IL SINDACO

...

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chiesina Uzzanese ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.